

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

---

(N. 88)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1976*

*(V. Stampato n. 84)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(STAMMATI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 30 luglio 1976*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della  
imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio,  
settembre e novembre 1976

---



**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

*l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonché dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.

Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.

Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ».

**Arti. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 10 luglio 1976.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

La riscossione mediante ruoli della rata di luglio 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974, commisurata sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino alla scadenza della successiva rata di settembre.

Fino alla scadenza della predetta rata di settembre sono sospesi gli atti esecutivi per il mancato pagamento delle rate scadute dell'imposta di cui al comma precedente e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo della rata.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonchè dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.

Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.

Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, numero 823.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1976.

LEONE

MORO — STAMMATI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

*Identico.*